

Legge regionale 04 luglio 1997 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 18

(Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971)

1. È elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.